*AREA GESTIONE del PERSONALE*

*Indirizzo Via Michele Protano snc -Foggia*

*Tel. 0881/884620 Fax: 0881/884645*

*Mail risorseumane@aslfg.it*

*Pec. areaersonalefoggia@mailcert.aslfg.it*

**Esonero contributivo per le lavoratrici madri a tempo indeterminato**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Articolo 46 DPR 28.12.2000, n. 445)

La sottoscritta ……………………………………………………………………………………….………………...

 (cognome) (nome)

nata a ……………………...……………………………… ( prov……) il………………………..

matr……………………. residente …………………….………… ( prov…… ) in Via/Piazza ……

.…………….………. n……..

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000**

CHIEDE

L’esonero contributivo del 100% totale dei contributi riconosciuto alle lavoratrici madri dell’ex art.1 commi 180 – 182 della Legge 123 del 30 Dicembre 2023 (vedi Rif.)\*:

* per il periodo di paga dal 1 Gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, con almeno tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
* per il periodo di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024 alle lavoratrici madri di due figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

**A tal fine, si allegano**

1. Copia del documento d’identità:
2. Copia dei codici fiscali di n……. figli a carico;

…………………………, lì

 LA DICHIARANTE

 ………………………………………….

 (firma per esteso e leggibile)

LA DICHIARAZIONE DOVRA’ PERVENIRE A MEZZO MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO:

**laura.difrancesco@aslfg.it**

**\*Rif.: - Articolo 1, commi 180 – 182, Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 – Legge di Bilancio 2024 - Circolare Inps n. 27 del 31 Gennaio 2024**

La Legge 30 Dicembre 2023, n. 213, ha previsto all’Articolo 1, commi 180 – 182, che:

**180.** Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

**181.** L’esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. 182. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con la Circolare INPS n. 27/2024 l’INPS fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.